

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 MAG. 2001

=====

ADDI' 2 MAG. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: Aracri - Iannarilli

DELIBERAZIONE N° 624

OGGETTO: i deliberazione concernente: Attuazione L.R. 40/99 "Programma
nazionale integrato per la valorizzazione ambientale,
culturale e turistica del territorio"



RELAZIONEDEL 2 MAG. 2001

Oggetto: Attuazione L.R. 40/99 "Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio".

Premessa

La legge regionale 22 dicembre 1999, n.40 "riconosce come obiettivo prioritario la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio, nel rispetto delle esigenze di tutela, per concorrere allo sviluppo economico, imprenditoriale ed occupazionale della comunità regionale" (art. 1).


A tal fine si prevede che "aree" del Lazio, di dimensione sovracomunale, possano avanzare la propria candidatura quali aree di programmazione integrata ai sensi della legge stessa a condizione di presentare una sufficiente omogeneità sotto il profilo culturale, sulla base dei dati dell'evoluzione storica, e sotto il profilo ambientale, sulla base delle caratteristiche morfologiche del territorio. La candidatura deve essere accompagnata dalle deliberazioni degli enti locali interessati, in cui sia anche individuata la forma associativa che si intende assumere sotto il profilo istituzionale, e da una dettagliata relazione tecnica che illustri i valori e la situazione dell'area, con riferimento agli aspetti culturali, ambientali e turistici, evidenziandone il carattere di omogeneità territoriale (art. 2, comma 1).

La valutazione delle candidature deve avvenire sulla base dei seguenti elementi (art. 2, comma 2):

- a) consistenza e qualità del patrimonio e dei servizi culturali esistenti;
- b) ampiezza e valore dei contesti di interesse naturalistico ed ambientale;
- c) condizioni della ricettività turistica alberghiera e non;
- d) precedenti esperienze di cooperazione territoriale, anche in settori diversi da quelli considerati dalla presente legge.

Sulla base delle candidature pervenute una commissione regionale, composta dal direttore del dipartimento "Economia e finanza", del dipartimento "Ambiente e protezione civile" e del dipartimento "Promozione della cultura, spettacolo, turismo e sport", sentite le competenti province per una verifica del requisito di "omogeneità" delle aree candidatesi, presenta entro il 31 ottobre una motivata relazione alla Giunta regionale in cui sia individuata una graduatoria delle proposte pervenute (art. 3, comma 1). Le nuove "aree di sperimentazione" individuate non possono superare il numero di due per ciascun anno (art. 3, comma 2), in aggiunta a quelle già individuate con precedenti deliberazioni del Consiglio regionale.

Prima di procedere alla formulazione della vera e propria graduatoria delle candidature pervenute, che implica scelte destinate ad incidere sulla programmazione territoriale della Regione, la Commissione ritiene opportuno sottoporre alla valutazione della Giunta Regionale sia una questione relativa alla ammissibilità delle Aree CASTELLI ROMANI e COLLINE ROMANE, sia i criteri che si propongono per la gestione degli elementi di valutazione.



Cur

Rezz

Ca

S

Candidature pervenute

- 1) Area **LITORALE NORD** (Civitavecchia, Allumiere, Cerveteri, Ladispoli, S.Marinella, Tolfa). Tutti i comuni hanno inviato le deliberazioni di adesione all'area. Non viene indicata espressamente la forma associativa che si intende adottare, ma nelle deliberazioni si fa riferimento ad un rapporto di convenzione che lascia presumere la forma della "associazione" tra i comuni. L'area appare "omogenea".

AMMISSIBILE

- 2) Area **VIA AMERINA** (Civita Castellana, Orte, Faleria, Gallese, Corchiano, Vasanello, Calcata, Castel S.Elia, Fabrica di Roma, Nepi). Esistono le delibere di adesione da parte dei comuni interessati. Come forma associativa da adottare viene individuata quella del consorzio. L'area appare "omogenea"


AMMISSIBILE

- 3) Area **CASTELLI ROMANI** (Albano, Ariccia, Ciampino, Castel Gandolfo, Colonna, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monteporzio Catone, Montecompatri, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri). Di questi 17 comuni, 12 fanno parte del Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani e la proposta di candidatura è stata presentata dallo stesso Consorzio su delega di tutti i comuni interessati. Gli altri 5 (Ariccia, Castel Gandolfo, Lariano, Nemi e Montecompatri) non sono ancora inseriti nel Consorzio, pur facendo parte in modo omogeneo dell'area, in quanto privi di biblioteca, ma hanno aderito alla candidatura mediante lettere dei rispettivi sindaci in attesa di istituzionalizzare il loro rapporto con il Consorzio attraverso le forme più idonee.

In questo caso si pongono due problemi formali. Il primo deriva dalla considerazione che lo statuto del Consorzio, incentrato sul tema delle biblioteche, non prevede espressamente l'azione di valorizzazione ambientale, culturale e turistica propria della L.R. 40/99. Ciò non toglie, tuttavia, che con espressa deliberazione dell'Assemblea consorziale, alla presenza dei sindaci interessati o loro delegati, i comuni del Consorzio hanno espresso la volontà di candidare l'area ai sensi della citata L.R. 40/99 e di individuare nello stesso consorzio la forma associativa dell'area (requisito richiesto dalla legge). Il secondo problema è relativo ai cinque comuni che hanno aderito con lettera del sindaco e non con atto deliberativo, riguardo ai quali si deve comunque prendere atto che esiste l'espressione di una precisa manifestazione di volontà.

La Commissione, sulla base delle considerazioni sopra esposte, considerato lo spirito della legge, che tende soprattutto a promuovere la cooperazione tra gli enti locali per favorire lo sviluppo del territorio, e valutato che sembra chiara l'espressione di volontà da parte dei comuni, ritiene di proporre alla Giunta Regionale un supplemento di istruttoria che superi la questione formale facendo produrre a ciascuno degli enti locali interessati una deliberazione di conferma della propria adesione alla candidatura. Ciò consentirebbe anche di chiarire ed eliminare una eventuale sovrapposizione di candidature con l'Area "Colline Romane", di cui si parla subito dopo.

SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA



- 4) Area **COLLINE ROMANE (Castelli Romani, Monti Prenestini e Monti Lepini)**, candidatura presentata dalla Colline Romane Turismo s.p.a., società costituita dai Comuni di Valmontone, Artena, Labico, Castel San Pietro, A.P.T. della provincia di Roma e Agenzia Turistica Castelli Romani (come afferma l'amministratore delegato Pietro Gabrielli). A parte la figura giuridica del soggetto che ha presentato la candidatura, è da rilevare che non è chiara la delimitazione dell'area, aspetto indispensabile per valutare la sua "omogeneità" così come richiesto dalla L.R. 40/99. Alla documentazione sono allegate, oltre a una copia dell'atto costitutivo e delle statuto della società, dal quale tuttavia non si evince se poi si sia proceduto alla formale costituzione, le deliberazioni di adesione alla società medesima da parte di tre comuni (Artena, Labico e Valmontone) che, tra l'altro, dichiarano di sottoscrivere una convenzione soltanto a patto che la stessa ottenga l'adesione di almeno cinque comuni (condizione che, allo stato degli atti, non sembra soddisfatta). Alla documentazione sono inoltre allegate, oltre ad una lettera di "interesse" dell'Assessore al Turismo della Provincia di Roma (ma la Provincia è un ente che comunque viene coinvolto nei progetti di programmazione territoriale), anche lettere dei sindaci di Grottaferrata, Lariano, Rocca Priora e Velletri, che, peraltro, hanno aderito anche alla candidatura dell'area "Castelli Romani" denotando una qualche confusione nella espressione della propria volontà.


Anche in questo caso la Commissione ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale un supplemento di istruttoria che faccia chiarezza su alcuni aspetti della documentazione e superi, eventualmente, la questione formale facendo produrre a ciascuno degli enti locali interessati una deliberazione di conferma della propria adesione alla candidatura. Ciò appare tanto più necessario per quei comuni che fanno parte anche dell'Area "Castelli Romani".

SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA

- 5) Area **MONTI PRENESTINI (Genazzano, Capranica Prenestina, Castel S.Pietro, Cave, Gallicano, Olevano Romano, Palestrina, Piglio, Rocca di Cave, S.Vito Romano, San Cesareo, Serrone, Zagarolo)**. L'area corrisponde all'associazione GAL Monti Prenestini costituita nel 1997 e sarebbe dotata di sufficiente "omogeneità". Tuttavia, forti perplessità sorgono sulla reale volontà di tutti i comuni di presentare una candidatura ai sensi della presente legge. Infatti, soltanto otto comuni hanno presentato la propria delibera di adesione (Genazzano, Gallicano, Palestrina, Piglio, S.Vito Romano, San Cesareo, Serrone, Zagarolo); vi è inoltre la deliberazione del comune di Paliano che invece non fa parte del GAL Monti Prenestini; tre comuni (Castel S.Pietro, Capranica Prenestina e Rocca di Cave) hanno presentato una candidatura autonoma con il Consorzio Gestioni Associate (CO.GE.A.); il comune di Olevano Romano non ha aderito perché già inserito nell'area di programmazione integrata "Valle dell'Aniene"; il comune di Cave non ha aderito per motivi non noti.

Tale situazione determina un contesto territoriale che non è possibile definire "omogeneo". Infatti i nove comuni che hanno deliberato costituiscono non una, ma due aree tra loro non comunicanti: da una parte i comuni di Genazzano, Paliano, Serrone, Piglio, cui si può aggiungere S.Vito Romano appena confinante con Genazzano; dall'altra i comuni di Palestrina, Zagarolo, Gallicano e San Cesareo. Le due aree sono nettamente separate da un territorio in cui insistono i comuni di Capranica Prenestina, Castel S.Pietro, Rocca di Cave e Cave. Pertanto, manca il requisito previsto dal primo comma dell'art.2 della legge.

NON AMMISSIBILE



CG *S*

CG
Pagan

- 6) Area **CO.GE.A.** (Castel S.Pietro Romano, Capranica Prenestina, Rocca di Cave). Si tratta dei tre comuni citati a proposito dell'area precedente. L'area è molto piccola e quindi non può che essere omogenea. Semmai perplessità nascono proprio dalla sua dimensione e dall'eccessivo frazionamento che potrebbe derivare dall'individuazione di ambiti territoriali così ridotti. Apparirebbe senza dubbio più auspicabile una ricomposizione di questa area con quella precedente, così come configurata nel GAL Monti Prenestini. Tuttavia, nonostante queste perplessità, non esistono motivi formali per non ammettere valutazione questa area.

AMMISSIBILE

- 7) Area XVI Comunità Montana **MONTI AUSONI** (Campodimele, Castro dei Volsci, Falvaterra, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Pastena, Pico, Pontecorvo, Sperlonga, Terracina, Vallecorsa). La candidatura è presentata con deliberazione della Comunità Montana che raccoglie i comuni montani e parzialmente montani interessati alla valorizzazione di questo ambito territoriale. La forma associativa è quella della Comunità Montana. L'area ha un alto livello di omogeneità territoriale. Tuttavia, nel caso di elezione a nuova area di sperimentazione, si porrà un problema di scelta per quasi tutti i comuni ricadenti nella provincia di Frosinone. Infatti, Castro dei Volsci, Falvaterra, Pastena, Pico e Pontecorvo fanno già parte dell'area di programmazione integrata della "Valle del Liri" e, ovviamente, non possono far parte di due aree sperimentali.

AMMISSIBILE

- 8) Area **GOLFO DI GAETA E MONTI AURUNCI (SUD PONTINO)** (Gaeta, Castelforte, Formia, Itri, Minturno, Ponza, Spigno Saturnia, SS.Cosma e Damiano, Ventotene). Alla domanda di candidatura dell'area sono allegate le delibere di adesione di tutti i comuni interessati. Non viene indicata espressamente la forma associativa, ma si dice che questa verrà individuata nell'ambito di quelle previste dall'art. 24, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n.142. L'area appare "omogenea". Si ritiene che il rinvio, seppure generico, all'art.24 della legge 142 possa essere considerato sufficiente, per il momento, ad esprimere la volontà associativa dei comuni interessati.


AMMISSIBILE

- 9) Area **VERSANTE LAZIALE DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO (VAL DI COMINO)** (Alvito, Gallinaro, Pescosolido, Picinisco, Posta Fibreno, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Settefrati, Vallerotonda, Villa Latina). Alla domanda di candidatura dell'area sono allegate le delibere di adesione di tutti i comuni interessati. La forma associativa esistente è quella del GAL costituito nel 1994. L'area appare "omogenea".

AMMISSIBILE

- 10) Il Comune di Sora ha presentato una candidatura a nome di 31 comuni del **MEDIO BACINO DEL LIRI** che hanno sottoscritto un P.R.U.S.S.T. ed ha trasmesso lo studio relativo a tale programma. Oltre a mancare le deliberazioni di tutti gli altri comuni dell'area è da considerare che essi fanno già parte dell'area "Valle del Liri", e della relativa associazione intercomunale, che è compresa nella presente legge ai sensi della norma transitoria e che ha già stipulato apposita intesa di programma. Pertanto si tratta di una candidatura sostanzialmente inutile.

NON AMMISSIBILE



Criteria di valutazione

La Commissione ritiene di sottoporre all'approvazione della Giunta regionale i seguenti criteri di valutazione.

La Commissione ha avviato i lavori effettuando una prima riflessione sullo spirito della L.R. 40/99 e sul significato dell'esperienza avviata con la deliberazione del Consiglio regionale 7 maggio 1997, n.357.

Il "progetto" sperimentale di programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio è già in corso in cinque aree del Lazio, con fasi diverse di avanzamento, e fin dall'inizio ha teso al perseguimento di alcuni obiettivi considerati strategici per favorire lo sviluppo economico, imprenditoriale ed occupazionale della comunità regionale. Tra questi obiettivi, tutti illustrati nella citata deliberazione del Consiglio regionale, si ritiene di evidenziare i seguenti:

- lo sviluppo di un forte spirito di cooperazione, sotto il profilo del metodo e dei contenuti, sia a livello territoriale, tra i diversi enti locali interessati, sia tra i diversi livelli istituzionali (comuni, province, regione, stato), sia tra parte pubblica e parte privata;
- la valorizzazione del potenziale endogeno delle aree interessate, al fine di promuoverne l'offerta turistica sul mercato nazionale e su quello internazionale contribuendo così alla loro crescita economica ed occupazionale.


La considerazione di questo secondo obiettivo, accompagnata dall'esigenza di ottimizzare l'investimento orientandolo verso quelle situazioni che, per le potenzialità culturali ed ambientali che il territorio è in grado di esprimere, meglio e prima di altre sono in grado di proporsi come aree di attrazione turistica, ha conferito fin dall'inizio a questo "progetto" un carattere duplice: da un lato, di tendenziale e parziale riequilibrio rispetto alla posizione "dominante" di Roma; dall'altro, di investimento e sperimentazione partendo dalle situazioni che lasciano intravedere un più favorevole rapporto "investimento/risultato".

In sostanza, sia la deliberazione consiliare che la legge non intendono sovrapporsi alle leggi ordinarie di finanziamento, né seguire una logica di sostegno alle situazioni territoriali più deboli, ma, al contrario, individuare nel territorio alcuni potenziali punti di forza per sperimentare lì, con un progetto pilota, una nuova strategia di sviluppo capace di ottenere risultati sufficienti: a) con una metodologia di programmazione negoziata; b) con una dimensione di investimenti finanziari compatibile con le risorse obiettivamente utilizzabili; c) in tempi ragionevoli. Ciò non esclude, ma anzi presuppone, la ricerca di complementarietà ed integrazioni con tutte le possibili fonti finanziarie, ma quello che caratterizza il "progetto" è il tentativo di trovare una strada efficace di investimento su ambiti territoriali sovracomunali partendo da situazioni che appaiono più "fertili" per la migliore produttività dell'investimento medesimo e che meglio di altre possono proporsi come aree sperimentali. E' un percorso che, se vincente, potrà poi estendersi progressivamente al resto del territorio regionale avvalendosi dell'esperienza maturata.

Tale filosofia traspare chiaramente anche dall'indicazione degli elementi di valutazione indicati al secondo comma dell'art.2 della L.R. 40/99, tutti tesi a privilegiare la ricchezza degli aspetti culturali, ambientali e turistici delle aree che si candidano, proprio perché questa ricchezza ne fa delle aree ad alta, o quanto meno sufficiente, potenzialità di attrazione turistica. In queste, più che in altre, a parità di investimento è possibile ottenere risultati maggiormente significativi.

Partendo da queste riflessioni, la Commissione ritiene di proporre la valutazione sulla base di un punteggio complessivo pari a 100 così articolato:

- lettera a) = fino a 30 punti
- lettera b) = fino a 30 punti
- lettera c) = fino a 30 punti
- lettera d) = fino a 10 punti



All'interno di questa griglia generale si individuano e si propongono i seguenti criteri di valutazione nell'ambito di ogni singola lettera.

Lettera a) – fino a 30 punti

1) patrimonio culturale fino a 15 punti

- aree archeologiche attrezzate e visitabili = 2 punti per ogni area
- complessi monumentali di interesse e di rilievo più che locale = 1 punto per ogni complesso

2) servizi culturali fino a 15 punti

- musei presenti nell'area e in possesso dei necessari requisiti di funzionamento = 2 punti per ogni museo
3 punti (se con riconoscimento di qualità)
- biblioteche presenti nell'area e in possesso dei necessari requisiti di funzionamento = 0,5 punti per ogni biblioteca
1 punto (se con riconoscimento di qualità)
- archivi storici con personale destinato e con servizio al pubblico funzionante = 1 punto per ogni archivio
- altri centri culturali funzionanti = 0,5 punti per ogni centro
- cinema, teatro o auditorium funzionante = 1 punto per ogni struttura

Lettera b) – fino a 30 punti


1) presenza di aree protette nazionali, regionali e provinciali fino a 15 punti

- aree protette = 5 punti per ogni area

2) presenza di SIC, ZPS, di altri biotopi di rilevanza ambientale e delle aree di particolare valore naturalistico riportate nello schema di piano regionale dei parchi fino a 15 punti

- siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) = 3 punti per ogni sito
- altri biotopi di rilevanza ambientale ed aree di particolare valore naturalistico riportate nello schema di piano = 2 punti per ogni sito

N.B. Il punteggio viene considerato valido anche se le aree di interesse naturalistico ed ambientale di cui ai punti 1 e 2 ricadono solo parzialmente nell'area.



Lettera c) – fino a 30 punti

Il punteggio viene assegnato in base al numero dei posti letto presenti nell'area. Viene conteggiato il numero dei posti letto disponibili in strutture ricettive classificate dall'APT e dei posti letto in campeggi organizzati. Questi ultimi, ai fini di una più corretta comparazione, vengono calcolati in base al periodo di apertura annuale (riduzione a 1/4) ed al grado di accoglienza (riduzione a 1/3). Non vengono considerati i dati relativi alle case per ferie, case per vacanze, bed and breakfast ed altre eventuali forme di accoglienza in quanto di difficile rilevazione.

Il punteggio viene calcolato con la seguente formula:

$$\frac{\text{Posti letto nell'area}}{\text{Posti letto nell'area più fornita}} \times 30$$

In tal modo l'area che dispone del maggior numero di posti letto ottiene 30 punti e le altre un punteggio proporzionalmente minore.

Lettera d) – fino a 10 punti

Si attribuisce un punteggio da 0 a 5 alle aree in cui non si è registrata alcuna precedente esperienza di cooperazione territoriale o si sono registrate esperienze che coinvolgono meno del 50% dei comuni interessati.

Si attribuisce un punteggio da 6 a 10 alle aree in cui si sono registrate esperienze che coinvolgono almeno il 50% dei comuni interessati.

Nell'articolazione del punteggio all'interno di questi due blocchi si tiene conto del tipo, dei temi e del numero delle esperienze realizzate.

Si sottopone quanto sopra all'esame della Giunta regionale per le necessarie determinazioni al fine di poter procedere nella valutazione delle candidature pervenute.

LA COMMISSIONE


Raniero De Filippis
10/4/2001

Guido Magrini
(17.04.01)

Alberto Pronti

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]